



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 27/11/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **20:25** nella sede comunale, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, e si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

SQUERI FRANCESCO	Presente	MADDE' MAURIZIO	Presente
BATTOCCHIO ANDREA	Presente	MARTINELLI ELEONORA	Presente
BERANGER ADRIANO ALESSANDRO	Presente	MASSERA GUIDO	Presente
BRUSCHI STEFANIA	Presente	MASSERA LUCA	Presente
COMINETTI ROBERTO	Presente	MONTANARI ALBERTO	Presente
CONTINI FLAVIA	Presente	MULINACCI ARMANDO	Presente
CURTI ENRICO UGO GUIDO	Presente	PANACCIO ANTONIO	Presente
DEL VESCOVO ANNA MARIA	Presente	PAPETTI CHIARA	Presente
FALBO GINA LAURA	Presente	SINATORI MARTINA PAOLA	Presente
FANTINELLI MATTEO	Presente	SOLIMENA ENRICO	Presente
FIORITO GIUSEPPE	Presente	ZAMBERLETTI ELISABETTA	Presente
FORENZA NICOLA	Presente		
GAMBETTI ROBERTO	Presente		
GINELLI GIANFRANCO	Assente		

Totale Presenti N. 24

Totale Assenti N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Barone Carlo Salvatore, Marzani Valentina, Micheli Francesca, Mistretta Massimiliano, Taverniti Achille, Zuin Massimo Giovanni.

Il VICE SEGRETARIO BRESCIANINI NADIA partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GAMBETTI ROBERTO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la Presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione N. 54 del 27/11/2025

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposita trascrizione di seduta)

Il Presidente del Consiglio lascia la parola all'Assessore Taverniti per l'illustrazione dell'argomento.

Alle ore 22:21 esce dall'aula il Consigliere Bruschi. I presenti assommano a 23.

Intervengono i Consiglieri Fantinelli, Falbo, Solimena, Massera G..

Rispondono gli Assessori Taverniti e Mistretta.

La seduta viene sospesa per alcuni minuti a causa di interventi del pubblico.

Alla ripresa della seduta intervengono il Sindaco e i Consiglieri Fantinelli, Papetti, Fiorito e Massera G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, inoltre, che l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

Ricordato che, oltre all'applicazione di un'unica aliquota per tutti i redditi assoggettati all'IRPEF, l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera CC n. 52 del 29.11.2011;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 11.12.2024 sono state confermate per l'anno 2025 le seguenti fasce di aliquote, così composte come ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.

Deliberazione N. 54 del 27/11/2025

917/1986 e s.m.i., e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 (ventimila):

FASCE DI REDDITO IN EURO			
ORD.	REDDITO DA	REDDITO A	ALIQUOTE
1	0	28.000	0,60 %
2	28.001	50.000	0,70 %
3	OLTRE 50.000		0,80 %

Visti:

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 che stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

Valutato, considerando l'incremento delle spese stimato in fase di redazione del bilancio di previsione 2026-2028, che ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica delle aliquote vigenti;

Ritenuto di conseguenza di applicare per l'anno 2026 l'aliquota unica di addizionale comunale IRPEF dello 0,80% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 23.000,00 (ventitremila), modificando conseguentemente lo specifico regolamento introducendo all'articolo 3 l'aliquota unica ed apportando le conseguenti modifiche evidenziate nel quadro sinottico allegato (Allegato A). Con l'occasione si procede ad intervenire sul regolamento al fine di aggiornarlo alla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale tra cui l'adozione di regolamenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto n.13 espresso in data

Deliberazione N. 54 del 27/11/2025

28/10/2025;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 18/11/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.23

Votanti: n.23

Favorevoli: n.15 (Squeri, Gambetti, Beranger, Panaccio, Madde', Contini, Zamberletti, Solimena, Martinelli, Fiorito, Cominetti, Del Vescovo, Montanari, Mulinacci, Curti)

Contrari: n.8 (Battocchio, Sinatori, Papetti, Massera L., Massera G., Fantinelli, Forenza, Falbo)

Astenuti: n.-

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di modificare il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, inserendo l'aliquota unica dello 0,80% così evidenziato dall'allegato A) e di dare atto che il testo definitivo del regolamento risulta come da allegato B);

2. di applicare l'esenzione se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di euro 23.000 (ventitremila);

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2026 nonché, in assenza di modifiche al Regolamento, per le annualità successive;

4. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di San Donato Milanese.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GAMBETTI ROBERTO

IL VICE SEGRETARIO
BRESCIANINI NADIA

Allegato A

Regolamento in vigore fino al 2025	Regolamento in vigore dal 2026
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”.	ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”.
ART. 2 - DISCIPLINA 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell’addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.	ART. 2 - DISCIPLINA 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell’addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.
ART. 3 DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA 1. La variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge. 2. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge. 3. In luogo dell’aliquota unica stabilita secondo i criteri di cui al precedente comma, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il Consiglio Comunale può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 4. Il termine per la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.	ART. 3 DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA 1. La variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge. 1. L’aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali; 2. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge. 2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006; 3. In luogo dell’aliquota unica stabilita secondo i criteri di cui al precedente comma, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il Consiglio Comunale può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul

	reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet. 4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO 1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.	ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO 1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.
ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO 1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.	ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO 1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
ART. 6 – ESENZIONI 1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge. 2. La soglia di esenzione è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi , salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge. 3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. 4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 3 al reddito	ART. 6 – ESENZIONI 1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge. 1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 23.000,00 (ventitremila). 2. La soglia di esenzione è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi , salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

imponibile complessivo.	2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 23.000,00 (ventitremila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo. 3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. 4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 3 al reddito imponibile complessivo.
ART. 7 – VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	ART. 7 – VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI 1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente dell'Area nella quale il Servizio Tributi è inserito. 2. In ordine agli adempimenti conseguenziali all'adozione della delibera di variazione il Dirigente può individuare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.	ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI 1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente dell'Area nella quale il Servizio Tributi è inserito. 1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dei tributi locali come la vigente disciplina normativa prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale; 2. In ordine agli adempimenti conseguenziali all'adozione della delibera di variazione il Dirigente può individuare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012.	ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012 2026.
--	---

ALLEGATO B



Comune di San Donato Milanese

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

ooo

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 19 novembre 2011

Modificato con deliberazione consiliare n. del

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale".

Articolo 2

DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5

SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 23.000,00 (ventitremila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 23.000,00 (ventitremila)

l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 7

VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 8

SOGGETTI RESPONSABILI

2. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dei tributi locali come la vigente disciplina normativa prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2026.



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA RELATIVA ALLE
MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA RISPETTO AL REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DALL'ANNO 2026**

Verbale n. 13 del 28/10/2025

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del dott. Maurizio Quaranta, dott. Massimo Ostoni e dott. Gabriele Colombo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16 aprile 2025

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3355/2025, avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E
DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA";

PRESO ATTO CHE:

- a) l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- b) l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
 - 1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - 2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- c) l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

- d) l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- e) a seguito dell'incremento delle spese stimato in fase di redazione del bilancio di previsione 2026-2028, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica delle aliquote vigenti;

DATO ATTO CHE:

per l'anno 2026 il Comune applica l'aliquota unica di addizionale comunale IRPEF dello 0,80% e eleva la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 23.000,00 (ventitremila).

RITENUTO QUINDI

in conseguenza di quanto sopra che si rende necessario, da parte del Consiglio Comunale, approvare una modifica al "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef, introducendo all'articolo 3 l'aliquota unica.

ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE, in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA"

San Donato Milanese, 28/10/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Maurizio Quaranta - presidente

Massimo Ostoni - componente

Gabriele Colombo - componente

Titolo riunione: Consiglio Comunale del 27.11.2025

Data	2025-11-27
Inizio	22:30
Fine	
Tipologia votazione	Voto 1 di 3
Chi può partecipare alla votazione?	Solo delegati con badge
Opzione voto segreto	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
Quorum	13,0000
Ordine del giorno	Vota articolo 12 Regolamento Addizionale comunale Irpef 2026: modifiche e determinazione aliquota unica
Descrizione	

Presenza

Numero di presenze	30
Conteggio totale	23

Esito

[+] Favorevoli	15/15
[0] Astenuti	0/0
[-] Contrari	8/8
Totale votato (delegati/carico)	23/23
Totale non votato (delegati/carico)	0/0
Aventi diritto al voto (delegati/carico)	23/23

Risultati della vot

+ Favorevoli

ID	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	Peso
1	Cons.	BATTOCCHIO Andrea	Partito Democratico		Contrari [-]	1
2	Cons.	SINATORI Martina Paola	Partito Democratico		Contrari [-]	1
3	Cons.	PAPETTI Chiara	Partito Democratico		Contrari [-]	1
4	Cons.	MASSERA Luca	Fratelli D'Italia		Contrari [-]	1
5	Cons.	MASSERA Guido	Fratelli D'Italia		Contrari [-]	1
6	Cons.	FANTINELLI Matteo	Fratelli D'Italia		Contrari [-]	1
7	Cons.	FORENZA Nicola	Gruppo misto		Contrari [-]	1
8	Cons.	FALBO Gina Laura	Insieme per San Donato		Contrari [-]	1

Titolo riunione: Consiglio Comunale del 27.11.2025

14	Sindaco	SQUERI Francesco	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
15	Presidente	GAMBETTI Roberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
20	Cons.	BERANGER Adriano Alessandro	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
21	Cons.	PANACCIO Antonio	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
22	Cons.	MADDE' Maurizio	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
23	Cons.	CONTINI Flavia	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
24	Cons.	ZAMBERLETTI Elisabetta	SandoLab	Favorevoli [+]	1
25	Cons.	SOLIMENA Enrico	SandoLab	Favorevoli [+]	1
26	Cons.	MARTINELLI Eleonora	SandoLab	Favorevoli [+]	1
27	Cons.	FIORITO Giuseppe	SandoLab	Favorevoli [+]	1
28	Cons.	COMINETTI Roberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
29	Cons.	DEL VESCOVO Anna Maria	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
30	Cons.	MONTANARI Alberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
32	Cons.	MULINACCI Armando	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
33	Cons.	CURTI Enrico Ugo Guido	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UFFICIO UFFICIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3355 del 2025
del UFFICIO UFFICIO TRIBUTI

avente ad oggetto:

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE
ALIQUOTA UNICA

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Donato Milanese li, 23/10/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UNITA' OPERATIVA GESTIONE BILANCIO - UO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3355 del 2025
del UFFICIO UFFICIO TRIBUTI

avente ad oggetto:

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE
ALiquota UNICA

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Donato Milanese li, 23/10/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

Attestazione di Esecutività

Delibera N. 54 del 27/11/2025

Oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA .

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2025 ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

San Donato Milanese li, 23/12/2025

Sottoscritta
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Delibera N. 54 del 27/11/2025

Oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA .

Attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, dal 12/12/2025 al 27/12/2025

San Donato Milanese li, 29/12/2025

Sottoscritta
(MARTINA STEFANEA LAURA)
con firma digitale